



## PREMESSA- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principi e le linee guida del protocollo discendono dalla seguente normativa di riferimento:

- Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34
- Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959
- C.M. n.301, 8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo
- C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale
- C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
- C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
- Legge n. 40, 6 marzo 1998 (Turco-Napolitano) – Disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica dello straniero
- Decreto Legislativo n.286, 25 luglio 1998 “Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
- DPR n.394/1999, art. 45 intitolato “Iscrizione scolastica”
- L. n. 189, 30 luglio 2002
- C.M. n.24/2006 febbraio “Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri”
- “La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri” - MIUR-ottobre 2007
- C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
- C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”
- C.M. 4233/19 febbraio 2014 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” Nota MIUR prot. 7443 del 14/12/2014 “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”
- Nota MIUR del 9 settembre 2015 “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’interculturalità”. (MIUR, settembre 2015)

## PREMESSA

L’Istituto Comprensivo di Monterenzio accoglie da anni alunni non italofoeni, la maggior parte dei quali sono nati in Italia.

Sulla base della normativa di riferimento, valutata la specifica situazione dell’istituto, si rende necessario stabilire delle prassi comuni volte all’accoglienza e alla valorizzazione in ottica interculturale.

Il Protocollo d’Accoglienza contiene i criteri, i principi e le indicazioni per l’iscrizione e l’inserimento degli alunni non italofoeni, definendo gli adempimenti e i provvedimenti dei diversi operatori scolastici e le attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana.

Il presente Protocollo persegue l’obiettivo di orientare i comportamenti di tutta la comunità scolastica a un più facile inserimento degli alunni stranieri. Il protocollo d’accoglienza racchiude, l’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso cui viene formalizzato il rapporto dell’alunno straniero e della sua famiglia con il nostro Istituto e prevede tre ambiti di intervento:

- l'area amministrativa,
- l'area comunicativo-relazionale,
- l'area educativo-didattica

### **Art.2 FINALITÀ**

Il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri persegue le seguenti finalità:

- facilitare l'inserimento degli alunni di nazionalità non italiana nel sistema scolastico e sociale;
- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
- creare, all'interno dell'Istituto, un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, costruendo un contesto favorevole che rimuova ogni ostacolo alla piena inclusione;
- fornire sostegno e supporto agli alunni stranieri nella fase di adattamento e facilitarne l'inserimento;
- facilitare il percorso di orientamento degli alunni stranieri per il proseguimento degli studi nel secondo ciclo e al fine di valorizzare le capacità e le vocazioni reali degli studenti;
- favorire la collaborazione tra l'Istituto e le famiglie degli alunni con cittadinanza non italiana;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato

### **Art.3 AREA AMMINISTRATIVO-BUROCRAICA**

#### **1.Procedure per l'iscrizione e documentazione**

L'iscrizione di alunni con cittadinanza straniera nelle scuole di ogni ordine e grado avviene nei modi e secondo le stesse condizioni previste per gli alunni italiani; inoltre la normativa di riferimento (DPR 394/99, art.45) prevede che i minori stranieri vengano iscritti, in qualsiasi momento dell'anno scolastico, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe immediatamente precedente o successiva, tenuto conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno;
- dell'accertamento di competenze, abilità, livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto;
- del periodo dell'anno scolastico nel quale viene effettuata l'iscrizione (es. per iscrizioni richieste verso la fine del secondo quadrimestre, è auspicabile evitare situazioni che sfocino inevitabilmente nel cambio classe per ripetenza).

Al primo ingresso della famiglia a scuola, la Segreteria:

- Richiede alla famiglia i documenti sanitari, scolastici e fiscali. Vengono richiesti e fotocopiati i documenti di identità dell'alunno e del genitore, il codice fiscale dell'alunno e del genitore, i certificati attestanti le vaccinazioni <sup>1</sup>, il permesso di soggiorno, i documenti scolastici pregressi o, in caso di loro assenza, una dichiarazione del genitore sul percorso scolastico dell'alunno. Qualora i documenti risultino nella lingua d'origine si provvederà a chiedere alla

<sup>1</sup>L'obbligo vaccinale, come riportato nella Legge 119/2017 (conversione del DL 73/2017) riguarda anche i minori stranieri non accompagnati (minori non aventi cittadinanza italiana che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio italiano, privi di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili).

famiglia una traduzione autenticata dei documenti stessi. Si ricorda che i minori stranieri privi di documentazione, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta vengono comunque iscritti, poiché “la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione. Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge”<sup>2</sup>;

- Trasmette al Dirigente Scolastico e al referente per l’accoglienza e l’integrazione tutti i dati raccolti;
- Acquisisce l’opzione di avvalersi o meno della religione cattolica;
- Avvisa tempestivamente i referenti della scuola per favorire l’accoglienza dello studente o della studentessa.

#### **Art.4 AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE**

##### **1 Prima conoscenza dell’alunno straniero e della sua famiglia**

I Docenti dell’ordine di scuola al quale è iscritto lo studente/ la studentessa, in collaborazione con il Dirigentescolastico, predispongono, in base all'ordine di scuola coinvolto, una Commissione di accoglienza/valutazione. La Commissione:

- Analizza la documentazione acquisita dalla segreteria, con particolare attenzione nei confronti della situazione scolastica pregressa dell’alunno.
- Si documenta sul sistema scolastico in vigore nel Paese d’origine dell’alunno.
- Effettua, se possibile, un colloquio con la famiglia. Durante il colloquio, che potrebbe prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, anche la presenza di un docente di lingua straniera, la commissione raccoglie tutte le informazioni necessarie su situazione familiare, storia personale e scolastica e situazione linguistica dell’alunno per meglio individuare particolari bisogni e necessità.
- Fa svolgere all'alunno prove di accertamento linguistico e di verifica di competenze afferenti all’area logico-matematica e all’area tecnico-artistica.

#### **ART. 5 AREA EDUCATIVO-DIDATTICA**

##### **1. Proposta di assegnazione alla classe**

La Commissione, dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari e aver valutato le prove di accertamento, propone la classe di inserimento del nuovo alunno, tenendo presente la normativa in vigore. Occorre rammentare che l’inserimento dell’alunno in una classe inferiore potrebbe risultare penalizzante per l’alunno stesso, se disposto solamente facendo riferimento ad una inadeguata padronanza della lingua italiana. Pertanto l’eventuale slittamento di un anno su una classe immediatamente precedente va ponderato in maniera attenta in relazione ai benefici che potrebbe apportare e dopo aver sentito la famiglia.

**Qualora si proponga l’inserimento in una classe immediatamente precedente o successiva rispetto all’età anagrafica, nella prima seduta utile, il Collegio ratifica la decisione, esplicitandone le motivazioni.**

- Predisporre un incontro con i docenti del team/consiglio di classe per fornire loro tutte le informazioni necessarie riguardanti l’alunno neo-iscritto e per concordare il giorno di

<sup>2</sup>Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2014

ingresso in aula, in modo che la classe sia informata dell'arrivo del nuovo alunno e coinvolta nella sua accoglienza.

- Individua, insieme ai docenti della classe, sulla base delle risorse disponibili, percorsi di facilitazione a livello didattico (uso di materiali facilitanti l'apprendimento, quali materiali visivi, musicali, grafici, mappe per contestualizzare, modalità di semplificazione dei testi).

## **2. Inserimento nella classe**

L'inserimento in classe di uno studente non italofono, richiede un lavoro di preparazione del gruppo che faciliti l'inclusione. Pertanto il consiglio di classe favorirà l'integrazione promuovendo la diversificazione delle attività e delle metodologie, individuando modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina. Tutti i docenti del team/consiglio di classe saranno responsabili, all'interno della propria disciplina, dell'apprendimento dell'italiano L2.

E' consigliabile preparare attività di accoglienza, predisponendo, se possibile, parole di benvenuto nella lingua d'origine. I docenti, nella persona del coordinatore di classe, il primo giorno in cui l'alunno frequenterà la scuola, lo accoglieranno facendogli conoscere gli spazi dell'ambiente scolastico e le loro funzioni, chiarendo gli orari d'entrata e d'uscita e l'organizzazione delle ore di lezione.

E' possibile prevedere il coinvolgimento di un alunno tutor può svolgere anche una funzione di rassicurazione per l'alunno neo arrivato.

## Art. 6 VALUTAZIONE

### 1. indicazioni generali

La valutazione degli alunni stranieri va pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di accoglienza e deve avere carattere orientativo e formativo, puntando alla promozione della globalità della persona.

La valutazione terrà conto del livello di partenza e dei risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2.

Quindi le valutazioni in Italiano e/o in altre materie possono essere integrate con quelle conseguite nei corsi di italiano L2.

Valutato il livello scolastico e formativo di partenza, sia per gli alunni neo arrivati sia per quelli immigrati da più tempo o nati in Italia con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, ove ritenuto necessario dai docenti dell'equipe pedagogica o del consiglio di classe, viene predisposto un piano di studio personalizzato.

La famiglia va informata sulle scelte dei docenti, necessarie per l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, per l'acquisizione della lingua italiana e per il successo formativo dell'allievo.

### 2. La normativa

Per ciò che concerne la programmazione disciplinare e la valutazione degli alunni stranieri si mette in rilievo quanto suggerito dalla normativa vigente.

#### **Legge 517/ 1977:**

*La valutazione è da intendere non solo come funzione certificativa, ma segnatamente come una funzione formativa/regolativa in rapporto al PTOF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno.*

#### **D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 4**

Si rafforza il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni.

*Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.*

#### **D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 1, commi 2, 3 e 9**

*c. 2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni Scolastiche [...]*

*c. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo [...]*

*c. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.*

**“Linee Guida del MIUR” (C.M. Febbraio 2014)**

*(...) E' prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per i curricoli del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.*

*La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013).*

*Dunque la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno.*